

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4249 del 11/09/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B & T S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Due Ponti n. 9. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di materassi e reti sito nel Comune di Forlì, Via Due Ponti n. 9.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4387 del 11/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B & T S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Due Ponti n. 9. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di materassi e reti sito nel Comune di Forlì, Via Due Ponti n. 9.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 20/12/2019, acquisita al Prot. Com.le 116541 e da Arpae al PG/2020/1187 del 07/01/2020, da **B & T**

S.P.A. nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Due Ponti n. 9, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo **stabilimento di produzione e commercializzazione di materassi e reti sito nel Comune di Forlì, Via Due Ponti n. 9**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che in data 06/02/2020 il SUAP del Comune di Forlì con nota Prot. Com.le 10941, acquisita da Arpae al PG/2020/18968 del 07/02/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che, a seguito di richieste presentate dalla ditta, in data 05/03/2020 con nota Prot. Com.le 20542 ed in data 09/06/2020, con nota Prot. Com.le 44818, acquisite da Arpae rispettivamente al PG/2020/37147 del 06/03/2020 ed al PG/2020/82794, il SUAP ha concesso proroga dei tempi di trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che in data 03/07/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2020/96310;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 5569 del 09/07/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/99706 del 10/07/2020, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ha comunicato quanto segue: *"[...] Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA M. Casadio resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince :*

- *che le nuove emissioni per le quali si è richiesta autorizzazione non producono immissioni sonore significative e rilevabili dalla strumentazione fonometrica ;*
 - *che l'attività in oggetto rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.*
- Si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59";*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 09/09/2020;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **B & T S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che a decorrere dalla data di rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 521 del 23/12/2011 Prot. n. 121938 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione

dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **B & T S.P.A.** (C.F./P.IVA 00903510402) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Due Ponti n. 9, **per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di materassi e reti sito nel Comune di Forlì, Via Due Ponti n. 9.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex

art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 521 del 23/12/2011 prot. n. 121938 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- nuova emissione E6 “Falegnameria – marcatura laser”: captazione dei fumi realizzata mediante cappa dedicata su un dispositivo laser che realizza piccole incisioni sui longheroni e/o sulle doghe in legno; tali operazioni hanno carattere discontinuo (circa 2 h/giorno), l'emissione sarà dotata di filtro a tasche;
- nuova emissione E7 “Falegnameria – verniciatura”: all'interno di una cabina aspirata dotata di filtri in cartone sono svolte lavorazioni di coloratura e ritocco di alcune tipologie di longheroni/doghe mediante l'utilizzo di bombolette spray (100 kg/anno); tale attività ha carattere discontinuo (circa 1 h/giorno);
- nuova emissione E8 “Attrezzzeria – saldatura”: presso un banco aspirato sono svolte operazioni di saldatura e puntatura con macchine saldatrici elettriche e cannelli ossiacetilenici, per interventi di riparazione, manutenzioni varie e modifica leveraggi (dispositivi per la movimentazione meccanica delle sezioni delle reti snodabili); tali attività hanno carattere discontinuo (circa 1 h/giorno). La Ditta dichiara di non effettuare saldatura inox;
- nuova emissione E9 “Incollaggio – incollaggio 2”: l'aspirazione è posta sui fusori della colla a caldo che alimentano la macchina incollatrice, utilizzata presso le linee di assemblaggio dei materassi sfoderabili; tale attività ha carattere continuo (8 h/giorno);
- aumento dei consumi dei prodotti utilizzati per la schiumatura (additivi, coloranti, polioli, isocianati) da 838 t/anno a 1.152 t/anno; l'emissione esistente E2 “Schiumatura” non subirà modifiche rispetto alle caratteristiche indicate nella documentazione precedente e a quanto di conseguenza già autorizzato;
- eliminazione dei prodotti utilizzati per la pulizia del cilindro della schiumatrice (parte della macchina soggetta a incrostazioni), in quanto il cilindro è ora protetto da un nylon che raccoglie i residui (il nylon incrostato viene quindi smaltito come rifiuto);
- modifica della emissione E5 “Impianto termico”: precedentemente costituita da tre generatori (198 kW cad., a metano), sarà ora costituita da due generatori (628 kW cad., a metano), invariato l'utilizzo civile.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa, in quanto relativamente alla emissioni oggetto di modifica i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'autorizzazione senza la necessità di

particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- nuova emissione E6 “Falegnameria – marcatura laser” - l'attività non è ricompresa né nei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, né negli allegati alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si ritiene di applicare quanto prescritto per una attività del tutto analoga già autorizzata nel territorio provinciale ovvero i limiti di emissione previsti dalla Autorizzazione di Carattere Generale per l'attività di falegnameria predisposta dalla Regione Piemonte (fasi di fiammatura, pirografia e marchiatura e tagli laser) pari a 10 mg/Nmc di polveri totali e 20 mg/Nmc di composti organici volatili (espressi come C-organico totale). Dovrà essere comunicata la data di messa in esercizio della modifica ed essere effettuati i tre monitoraggi di messa a regime, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;
 - nuova emissione E7 “Falegnameria – verniciatura” - l'attività è compresa al punto 4.3.5 “*Applicazione manuale a spruzzo di prodotti vernicianti con consumo giornaliero non superiore a 50 kg*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che non stabilisce valori limite ma prescrive quanto di seguito riportato:
 - d) Per tale attività devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco *non inferiore al 30% in peso o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte e' ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso;*
 - e) *Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;*
 - f) *In caso di necessita' possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;*
 - g) *Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.3.5 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto e).*
- L'attività è compresa altresì all'allegato 4.6 “*Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro “Polveri” (per “Aziende con consumo massimo teorico di solvente ≤ 1000 kg/anno”) e 50 mg/Nmc per il parametro “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)”. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato allegato 4.6. Per quanto riguarda il valore limite per il parametro “Polveri”, tenuto di quanto prescritto per attività analoghe, si ritiene di applicare il valore limite più restrittivo pari a 3 mg/Nmc previsto dalla normativa statale al punto 48.2 “*Verniciatura manuale a spruzzo*” della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione. Tenuto conto che trattasi di una attività discontinua e di breve durata, con consumi contenuti (100 kg/anno di bombolette spray), si ritiene di assoggettare l'attività alle sole prescrizioni di cui alle lettere e) e g) del succitato punto 4.3.5, ovvero i monitoraggi periodici alla emissione sono sostituiti dalla tenuta di un registro con le caratteristiche indicate al punto e) medesimo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione sopraindicati;
- nuova emissione E8 “Attrezzatura – saldatura” - L'attività è compresa al punto 4.13.20 “*Saldatura*” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per gli inquinanti “Polveri” (10 mg/Nmc), “Ossidi di Azoto espressi come NO₂” (5 mg/Nmc) e “Monossido di Carbonio” (10 mg/Nmc), e

all'allegato 4.29 *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"* alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametro "Polveri". Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.20. La Ditta dovrà effettuare i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime della emissione, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;

- nuova emissione E9 "Incollaggio – incollaggio 2" - trattasi di attività analoga a quella da cui ha origine l'emissione già autorizzata E3, pertanto si ritiene di applicare le medesime condizioni: 50 mg/Nmc per il parametro "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)", dovrà essere comunicata la data di messa in esercizio della modifica ed essere effettuati i tre monitoraggi di messa a regime, successivamente i monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;
- in merito all'aumento dei consumi dei prodotti utilizzati per la schiumatura (additivi, coloranti, polioli, isocianati), tenuto conto che la relativa emissione esistente E2 "Schiumatura" non subirà modifiche rispetto alle caratteristiche indicate nella documentazione precedente e a quanto di conseguenza già autorizzato, verificati i risultati dei monitoraggi effettuati nel 2019 (valori ampiamente al di sotto dei valori limite autorizzati), si ritiene di confermare le condizioni della precedente autorizzazione;
- si prende atto della eliminazione dei prodotti utilizzati per la pulizia del cilindro della schiumatrice;
- emissione modificata E5 "Impianto termico" - trattasi di emissione derivante da impianti termici civili aventi potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto;
- nella precedente autorizzazione per l'emissione E4 "produzione molle e officina", non soggetta a modifiche, erano stati indicati gli inquinanti prodotti dalla attività di saldatura delle molle e i conseguenti valori limite previsti al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999. Per quanto riguarda la tempra si era ritenuto di non fissare i valori limite previsti al punto 4.13.24 "Trattamenti termici (tempra, ricottura, rinvenimento, carbonitrurazione, brunitura, impregnazione ecc.)" per gli inquinanti "Ammoniaci" (15 mg/Nmc) e "Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)" (150 mg/Nmc), dal momento che la tempra avviene senza l'utilizzo di sostanze ausiliarie. Si rileva però che nella medesima emissione sono convogliati anche gli effluenti prodotti dalla macchina di incollaggio delle sacche delle molle indipendenti, circostanza questa confermata dalla Ditta con la documentazione presentata per il presente procedimento, pertanto si ritiene opportuno aggiornare le condizioni della emissione E4 "Produzione molle e officina" inserendo anche il valore limite di 50 mg/Nmc per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)", come stabilito per le altre emissioni E3 ed E9 derivanti dall'incollaggio. La ditta dovrà provvedere ad effettuare un monitoraggio della emissione E4 entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA al fine di verificare il rispetto di questo nuovo valore limite;
- per le altre emissioni non soggette a modifica si confermano le valutazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 521 del 23/12/2011 prot. n. 121938 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a B & T.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 521 del 23/12/2011 prot. n. 121938, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica

sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 20/12/2019 P.G.N. 116541, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E5 – IMPIANTO TERMICO (n. 2 generatori da 628 kW cad., a metano)
relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione e commercializzazione di materassi e reti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – FALEGNAMERIA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E2 – SCHIUMATURA

Portata massima	8.400	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Isocianati	5	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – INCOLLAGGIO

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4 – PRODUZIONE MOLLE E OFFICINA

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – FALEGNAMERIA – MARCATURA LASER

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE E7 – FALEGNAMERIA – VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartone

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – ATTREZZERIA – SALDATURA

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – INCOLLAGGIO

Portata massima	1.950	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento

sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E6, E7, E8 e E9 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E6, E7, E8 e E9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E6, E7, E8 e E9** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento di AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione E4 per il solo parametro “Composti organici volatili (COV espressi come C organico totale)”**, al fine di verificare il rispetto del corrispondente valore limite (emissione esistente ma precedentemente non assoggettata al rispetto di tale valore i valori limite). **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E2, E3, E4, E6, E8 e E9 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Relativamente alla **emissione E1** la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione per l'inquinante “Polveri” sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul registro di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Relativamente alla **emissione E7**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici annuali, che sono sostituiti dalla annotazione

mensile dei consumi di prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, e del numero di giorni di utilizzo di tali materiali sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Tali consumi non devono essere superiori complessivamente a **100 kg/anno** di bombolette spray.

11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento della emissione E1, come richiesto al precedente **punto 9**;
- dovranno essere annotati, con frequenza almeno mensile, il consumo di materie prime per la verniciatura di cui alla emissione E7, validato dalle fatture di acquisto, e il numero di giorni di utilizzo di tali materie, come richiesto al precedente **punto 10**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.